



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.9.2009  
COM(2009) 472 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO  
EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel  
periodo marzo 2007 – marzo 2009 e a una proposta correlata di revisione del codice di  
condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione sull'arbitrato (90/436/CEE del  
23 luglio 1990)**

**{SEC(2009) 1168}**

**{SEC(2009) 1169}**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel periodo marzo 2007 – marzo 2009 e a una proposta correlata di revisione del codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione sull'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990)**

**INDICE**

1.	Obiettivo e contesto.....	3
2.	Attività del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento dal marzo 2007 al marzo 2009.....	4
2.1.	Conclusioni del FCPT in materia di sanzioni e prezzi di trasferimento .....	4
2.2.	Conclusioni del FCTP sull'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato.....	6
3.	La convenzione sull'arbitrato e le questioni relative .....	9
4.	Programma di lavoro attuale e futuro del FCTP .....	10
5.	Conclusioni della Commissione.....	10
	ALLEGATO.....	13
	PROGETTO DI CODICE DI CONDOTTA RIVISTO PER L'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESE ASSOCIATE.....	13

## 1. OBIETTIVO E CONTESTO

1. I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali le imprese trasferiscono beni e fisici e immateriali o forniscono servizi a imprese associate. Un principio fondamentale a fini fiscali è che le condizioni che disciplinano il trasferimento in parola non devono differire da quelle che sarebbero fissate tra imprese non associate. A tale principio, che è riconosciuto a livello internazionale ma non sempre applicato, si fa riferimento come al "principio di piena concorrenza". Esso è sancito dall'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. L'OCSE ha pubblicato orientamenti<sup>1</sup> per l'applicazione del principio di piena concorrenza per valutare i prezzi di trasferimento nelle transazioni tra imprese associate.
2. All'interno dell'Unione europea (UE) il principio di piena concorrenza e i relativi orientamenti dell'OCSE sono accettati e applicati da tutti gli Stati membri. Tuttavia l'interpretazione e l'applicazione degli orientamenti dell'OCSE possono differire da paese a paese. Interpretazioni divergenti possono determinare incertezza tra i contribuenti e potrebbero avere un'incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato interno determinando la doppia imposizione degli stessi profitti.
3. La rapida e efficace eliminazione di qualsiasi doppia imposizione derivante da un aggiustamento dei prezzi di trasferimento o da interpretazioni divergenti degli orientamenti dell'OCSE è una questione di notevole importanza per il mercato interno. Per questo motivo nel 1990 tutti gli Stati membri della UE hanno adottato una convenzione multilaterale "relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (la "convenzione sull'arbitrato" o "CA"<sup>2</sup>).
4. Il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (FCPT), un gruppo di esperti, è stato istituito dalla Commissione nell'ottobre 2002 a seguito di una comunicazione della Commissione pubblicata nel 2001<sup>3</sup>. Il FCPT ha il mandato di trovare soluzioni pragmatiche ai problemi determinati dall'applicazione del principio di piena concorrenza e di garantire l'eliminazione dei casi di doppia imposizione che dovessero verificarsi.
5. La Commissione ha relazionato in tre occasioni sull'andamento dei lavori del Forum congiunto mediante tre diverse comunicazioni. Nella prima comunicazione<sup>4</sup> ha presentato un codice di condotta<sup>5</sup> per la convenzione sull'arbitrato allo scopo di garantire un funzionamento più efficace della stessa. Nella seconda comunicazione<sup>6</sup> ha presentato un codice di condotta<sup>7</sup> relativo ai requisiti della documentazione dei

---

<sup>1</sup> 'Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations' (Orientamenti in materia di prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni tributarie).

<sup>2</sup> GU L 225 del 20.8.1990 – Convenzione 90/436/CEE.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: "Verso un mercato interno senza ostacoli - Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società" COM(2001) 582 definitivo del 23.10.2001.

<sup>4</sup> GU C 122 del 30.4.2004, pag. 45.

<sup>5</sup> GU C 176 del 28.7.2006, pag. 8.

<sup>6</sup> GU C 49 del 28.2.2006, pag. 23.

<sup>7</sup> GU C 176 del 28.7.2006, pag. 1.

prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (documentazione dei prezzi di trasferimento nell'UE, DPT UE). Il codice di condotta DPT UE era mirato a garantire un approccio coerente stabilendo il tipo di documentazione che gli Stati membri avrebbero dovuto richiedere e accettare nell'ambito delle proprie norme in materia di prezzi di trasferimento. La terza comunicazione<sup>8</sup> presentava gli orientamenti in materia di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APP) nella UE. Gli APP sono considerati uno strumento efficace per la prevenzione delle controversie in quanto garantiscono anticipatamente certezza quanto al metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

6. La presente quarta comunicazione riferisce sull'operato del FCPT negli ultimi due anni e presenta in allegato un codice di condotta riveduto per la convenzione sull'arbitrato. Dopo un'opera di monitoraggio dell'applicazione del codice di condotta esistente, si è riconosciuto che il termine di tre anni per la risoluzione delle controversie, specificato nel codice di condotta, era difficile da rispettare e che era necessario ulteriore lavoro per chiarire le modalità per pervenire a una risoluzione delle controversie nell'arco di tre anni. Vengono qui proposte, di conseguenza, alcune modifiche per apportare i necessari chiarimenti a disposizioni specifiche della convenzione sull'arbitrato.

## **2. ATTIVITÀ DEL FORUM CONGIUNTO DELL'UE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO DAL MARZO 2007 AL MARZO 2009**

7. In questo arco temporale il FCPT ha adottato due relazioni: la prima, adottata all'unanimità, sulle sanzioni e sui prezzi di trasferimento e la seconda relativa all'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato con diverse riserve sulla sottocapitalizzazione. Le relazioni in questione sono pubblicate come documenti di lavoro insieme alla presente comunicazione. Le raccomandazioni del FCPT, incluse nella sua relazione sull'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato, sono state inserite nel codice di condotta riveduto per tale convenzione, in allegato alla presente comunicazione.

### **2.1. Conclusioni del FCPT in materia di sanzioni e prezzi di trasferimento**

8. Nel primo programma di lavoro del FCPT la questione delle sanzioni era stata riconosciuta come fonte di grande preoccupazione per le imprese multinazionali. Il forum ha affrontato questo problema in due occasioni: la prima in occasione di uno studio realizzato da un membro del forum, il professor Maisto, per valutare meglio le modalità con cui gli Stati membri affrontavano la questione delle sanzioni e la seconda durante le discussioni del forum sui requisiti della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.
9. Questo lavoro ha confermato che negli Stati membri sono in vigore norme finalizzate a rafforzare il rispetto della legislazione fiscale nazionale da parte dei contribuenti. Tali norme possono variare ampiamente da uno Stato membro all'altro. Nel settore dei prezzi di trasferimento le sanzioni sono comminate in genere in caso di mancato rispetto dei requisiti della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento, di

---

<sup>8</sup> COM(2007) 71 definitivo del 28.2.2007.

comportamento non cooperativo da parte dei contribuenti e di mancata dichiarazione di profitti.

10. Le sanzioni possono essere comminate in forma sia di deterrenti pecuniari, ad esempio una soprattassa o addizionale d'imposta a seguito di versamenti d'imposta inferiori al dovuto in aggiunta all'importo del versamento, sia di altre misure, quali l'inversione dell'onere della prova nei casi in cui il contribuente non ha agito in buona fede.
11. Le sanzioni devono essere sempre distinte dal pagamento degli interessi di mora, che sono finalizzati a ricompensare il valore temporale del denaro.
12. Per quanto riguarda le sanzioni relative alla documentazione sui prezzi di trasferimento, il FCPT ha ritenuto che questo aspetto fosse già stato affrontato nel codice di condotta sulla documentazione relativa ai prezzi di riferimento, in cui sono formulate le seguenti raccomandazioni:

"Gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni connesse alla documentazione se i contribuenti adempiono in buona fede, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole gli obblighi relativi alla presentazione di una documentazione standardizzata e coerente ai sensi dell'allegato o gli obblighi documentali interni di uno Stato membro e utilizzano correttamente la loro documentazione per determinare i loro prezzi di trasferimento secondo il principio di libera concorrenza.

...

I contribuenti non sono soggetti a sanzioni connesse alla cooperazione se hanno accettato di adottare l'approccio della DPT UE e forniscono, su specifica richiesta o durante una verifica fiscale, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole informazioni e documenti supplementari rispetto alla DPT UE, di cui al paragrafo 18.

13. Considerando che i regimi delle sanzioni sono materia delle legislazioni nazionali e riconoscendo che, in generale, gli Stati membri della UE non applicano in questo ambito regimi separati per quanto riguarda gli aggiustamenti dei prezzi di riferimento, il FCPT ha osservato che la questione della relazione tra prezzi di trasferimento e sanzioni doveva essere affrontata nell'ambito dei regimi nazionali esistenti negli Stati membri della UE.
14. Il FCTP è tuttavia pervenuto a tre ulteriori conclusioni:
  - (a) in materia di sanzioni relative agli aggiustamenti dei prezzi di riferimento, il forum ha riconosciuto che i prezzi di trasferimento non costituiscono una scienza esatta e che esistono in genere diverse modalità per definire il prezzo di libera concorrenza. Pertanto non è opportuno che le amministrazioni fiscali comminino automaticamente una sanzione, senza considerare i fatti in oggetto, per il semplice fatto di aver constatato prezzi di trasferimento scorretti;
  - (b) in materia di annullamento o riduzione delle sanzioni qualora il caso sia stato oggetto di una procedura amichevole nel quadro di una convenzione sulla doppia imposizione o di una procedura avviata nell'ambito della convenzione sull'arbitrato: in pratica le sanzioni sono generalmente ridotte o annullate a

seguito di una revisione al ribasso dell'accordo stipulato in origine tra il contribuente e l'amministrazione fiscale o a seguito di un accordo tra amministrazioni fiscali in sede di procedura amichevole o di una procedura avviata nell'ambito della convenzione sull'arbitrato finalizzata a ridurre l'aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Il forum ha ritenuto giusto ribadire che le sanzioni dovrebbero essere ridotte in modo proporzionale alla revisione al ribasso, allineando così la sanzione al prezzo di trasferimento definitivo concordato, esclusi tuttavia i casi di sanzioni di carattere penale o di sanzioni considerate gravi ai sensi della convenzione sull'arbitrato;

- (c) per quanto riguarda, infine, la convenzione sull'arbitrato e la possibilità di negarvi l'accesso in caso di sanzioni gravi, il FCTP ha stabilito che tale materia deve essere affrontata in sede di relazione sulla convenzione sull'arbitrato (cfr. punto 2.2, paragrafo 17).

## **2.2. Conclusioni del FCTP sull'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato**

15. Il primo codice di condotta aveva l'obiettivo di garantire un'applicazione più efficace e uniforme della convenzione sull'arbitrato da parte di tutti gli Stati membri e di stabilire procedure per garantire un passaggio agevole e tempestivo attraverso le varie fasi della convenzione sull'arbitrato. Il codice di condotta conteneva inoltre una raccomandazione agli Stati membri sulla sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere.
16. Sulla base dell'esperienza pratica acquisita a partire dal 2004 (anno in cui fu adottato il primo codice di condotta), i membri del FCTP ritengono che potrebbe essere utile trovare una base comune per l'interpretazione di determinate disposizioni. Nello specifico il forum ha indicato le seguenti tematiche: sanzioni gravi, campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato (prezzi di trasferimento triangolari e casi di sottocapitalizzazione), interessi addebitati/accreditati dalle amministrazioni fiscali quando un caso è trattato nell'ambito della convenzione sull'arbitrato, funzionamento della convenzione sull'arbitrato (norme relative ai termini di istituzione della commissione consultiva, criteri per stabilire l'indipendenza delle personalità indipendenti), la data a partire dalla quale un caso può essere trattato nell'ambito della convenzione sull'arbitrato e l'interazione tra convenzione sull'arbitrato e cause nazionali.
17. Il FCTP ha inoltre discusso del caso delle sanzioni gravi (articolo 8, paragrafo 1, della convenzione sull'arbitrato) ovvero del fatto che l'accesso alla convenzione sull'arbitrato può essere negato ai contribuenti passibili di sanzioni gravi. L'articolo in parola è inoltre integrato dalle dichiarazioni unilaterali in cui gli Stati membri hanno illustrato il loro concetto di "sanzione grave". Alcuni Stati membri riconoscono ora che le loro dichiarazioni unilaterali non contengono una descrizione delle sanzioni da considerare gravi. Inoltre, dal 1995 le amministrazioni fiscali hanno acquisito una maggiore esperienza nelle controversie sui prezzi di trasferimento e, nella pratica, l'accesso alla convenzione sull'arbitrato è stato negato in pochissimi casi. Di conseguenza il FCTP ha concluso che le sanzioni gravi dovrebbero essere comminate soltanto in casi eccezionali quali la frode e ha invitato gli Stati membri a tenere conto in misura maggiore di tale argomentazione nelle loro dichiarazioni unilaterali.

18. Il FCTP ha esaminato in che misura i casi di sottocapitalizzazione siano compresi nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato e ha riconosciuto all'unanimità che gli adeguamenti del tasso di interesse sui prestiti tra imprese associate rientra nel campo di applicazione della convenzione. I rappresentanti delle amministrazioni fiscali hanno tuttavia espresso valutazioni divergenti sul fatto che anche l'adeguamento dell'importo del prestito rientri o no nel campo di applicazione della convenzione, sollevando a sua volta interrogativi di più ampia portata relativi alla capacità di prestito. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato qualora si consideri che la rettifica degli utili relativi alla sottocapitalizzazione deriva da un'applicazione delle norme antiabuso degli Stati membri piuttosto che dalle loro norme sul principio di piena concorrenza, come si desume dal numero di riserve sollevate sulla raccomandazione del FCTP in relazione alle norme antiabuso.
19. Una grande maggioranza di Stati membri è giunta alla conclusione che i casi di sottocapitalizzazione rientrano nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato in quanto quest'ultima fa chiaro riferimento alle condizioni convenute o imposte tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali e finanziarie. Ne consegue che gli aggiustamenti relativi alle condizioni convenute o imposte in relazione a tassi di interesse, importo del prestito e capacità di prestito rientrano tutti nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato. Una minoranza significativa non ha concordato con tale conclusione, sostenendo che le norme antiabuso e l'applicazione del principio di piena concorrenza a una transazione finanziaria sono concetti differenti e che gli aggiustamenti relativi all'importo del prestito e alla capacità di prestito non rientrano pertanto nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato.
20. La Commissione, richiamandosi al testo della convenzione, ritiene che il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, sia sufficientemente ampio da coprire tutti gli aspetti delle norme sulla sottocapitalizzazione, che si tratti di tassi di interesse o di importo del prestito, dal momento che, in ultima analisi, tutti questi aspetti riguardano gli utili delle imprese associate.
21. Va rilevato che anche la Corte di giustizia nell'applicare il principio di piena concorrenza fa riferimento ai differenti aspetti delle norme sulla sottocapitalizzazione<sup>9</sup>. Per quanto concerne l'aspetto specifico delle rettifiche derivate in tutto o in parte dall'applicazione delle norme nazionali antiabuso in situazioni transfrontaliere, la Commissione, sulla base della giurisprudenza recente della Corte di giustizia delle Comunità europee e di argomentazioni sviluppate in parte nella sua comunicazione sulle misure antiabuso<sup>10</sup>, ritiene che tali rettifiche dovrebbero essere applicate esclusivamente alle transazioni che rappresentano, in tutto o in parte, una costruzione di puro artificio. La norma, inoltre, dovrebbe avere il solo obiettivo di fissare il giusto prezzo della transazione.
22. Poiché nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato rientrano le rettifiche relative all'applicazione del principio di piena concorrenza, non vi dovrebbe essere motivo per non applicare la convenzione ai casi sopra delineati. La Commissione invita pertanto tutte le amministrazioni fiscali ad accogliere tale

---

<sup>9</sup> Si veda in particolare il paragrafo 81 della causa *Thin Cap* GL, c-524/04 del 13.3.2007.

<sup>10</sup> GU C 106 del 26.4.2008, pag. 13.

interpretazione per dare il massimo accesso possibile ai benefici della convenzione sull'arbitrato.

23. Il forum ha riesaminato l'applicazione della convenzione sull'arbitrato esistente e del relativo codice di condotta ai casi di doppia imposizione derivanti dal coinvolgimento di più di due controparti europee a una transazione. Nell'esaminare tale aspetto il forum è giunto alla conclusione che era necessario pervenire a una definizione concordata della tipologia di caso e ha formulato la seguente: *si intende per caso triangolare quello in cui due Stati membri non riescono a risolvere pienamente con una procedura amichevole i casi di doppia imposizione derivanti da un problema di prezzo di trasferimenti applicando il principio di piena concorrenza poiché un'impresa associata – quale definita nella convenzione sull'arbitrato – situata in un terzo Stato membro e identificata da entrambe le autorità competenti UE (grazie a un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi fattuali correlati), ha esercitato un'influenza significativa nel determinare una situazione contraria al principio di piena concorrenza, concretizzatasi in una serie di transazioni o relazioni commerciali/finanziarie ed è riconosciuta come tale dal contribuente oggetto della doppia imposizione che ha richiesto la procedura amichevole.*
24. Il FCTP ha riconosciuto che le controversie sui prezzi di trasferimento nei casi triangolari che coinvolgono esclusivamente autorità competenti della UE rientrano nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato. Il forum ha inoltre esaminato gli orientamenti pratici che potrebbero essere elaborati per facilitare la risoluzione di tali controversie.
25. Considerando la raccomandazione di sospendere la riscossione delle imposte durante la procedura amichevole, formulata nel primo codice di condotta, il FCTP ha preso in esame anche la possibilità di sospendere il pagamento degli interessi durante tale procedura. Tutte le amministrazioni fiscali hanno concordato sul fatto che i contribuenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di metodologie differenti in relazione a pagamenti e rimborsi di interessi nel periodo necessario per completare la procedura amichevole. Il FCTP raccomanda pertanto agli Stati membri di applicare uno dei seguenti approcci: 1) l'imposta è recuperata e rimborsata senza interessi; 2) l'imposta è recuperata e rimborsata con i relativi interessi; 3) per quanto riguarda la riscossione o il rimborso degli interessi (eventualmente nel corso della procedura amichevole) ogni caso deve essere valutato nel merito. Le autorità competenti, nel valutare e adottare l'approccio più adeguato sulla base delle tre opzioni di cui sopra, hanno la possibilità di evitare che i contribuenti siano penalizzati da approcci differenti in materia di pagamento degli interessi nel corso della procedura amichevole. La Commissione incoraggia l'adozione dell'approccio sopra delineato.
26. La convenzione sull'arbitrato aveva l'obiettivo di facilitare la composizione delle controversie entro un termine di tre anni. Da un esame dei dati statistici<sup>11</sup> è emerso con chiarezza che per risolvere molti casi sono necessari più di tre anni. La mancanza di un termine definito per l'istituzione della commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è stata identificata come uno dei punti negativi principali

---

<sup>11</sup> Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione.



nella procedura della Commissione di arbitrato. Per sormontare questo problema il FCTP ha concordato che la commissione consultiva dovrebbe essere istituita entro sei mesi dalla conclusione della fase iniziale della procedura della convenzione di arbitrato, quale definita all'articolo 7 della stessa convenzione.

27. Un'ulteriore difficoltà, e causa di ritardi, è la ricerca di un accordo sul fatto che una personalità indipendente, candidata a diventare membro di una commissione consultiva, sia realmente tale. Il FCTP ritiene che sarebbe utile l'uso di una dichiarazione standardizzata. Le personalità indipendenti selezionate per la commissione dovrebbero firmare una dichiarazione, con cui accettano la nomina, e una dichiarazione di indipendenza per il caso in esame. Il FCTP ha inoltre stabilito che le personalità indipendenti non devono necessariamente essere cittadini o residenti dello Stato che li ha designati ma devono essere cittadini di uno Stato parte contraente della convenzione sull'arbitrato e risiedere nel territorio al quale si applica la convenzione, come definito all'articolo 16 della stessa convenzione.
28. Il FCTP ha inoltre chiarito a partire da quale data un caso sia ricevibile a titolo della convenzione sull'arbitrato una volta che un paese sia divenuto parte contraente della stessa. Il FCTP è giunto alla conclusione che il caso sia ricevibile a titolo della convenzione sull'arbitrato se la richiesta è presentata entro i termini di cui all'articolo 6 della stessa convenzione ma successivamente all'entrata in vigore dell'atto di adesione di nuovi Stati membri alla convenzione, anche se la rettifica riguarda esercizi finanziari precedenti.
29. Il FCTP ha fornito inoltre alcuni chiarimenti in merito all'articolo 7 della convenzione sull'arbitrato e sull'interazione tra procedure amichevoli e ricorsi giudiziari. Tutti gli Stati membri hanno trasmesso le informazioni relative alla loro situazione specifica. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'allegato VIII della relazione del FCTP sull'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato.

### **3. LA CONVENZIONE SULL'ARBITRATO E LE QUESTIONI RELATIVE**

30. Il processo di ratifica della convenzione relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla convenzione sull'arbitrato<sup>12</sup> si è concluso nel 2009.
31. Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato una decisione<sup>13</sup>, che estende alla Bulgaria e alla Romania il campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato, entrata in vigore il 1° luglio 2008.
32. I contribuenti di quasi tutti gli Stati membri sono ormai coperti dalla convenzione sull'arbitrato per le loro operazioni future. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Consiglio<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> GU C 160 del 30.6.2005, pag. 1.

<sup>13</sup> GU C 174 del 3.7.2008, pag. 1.

<sup>14</sup>

[http://www.consilium.europa.eu/cms3\\_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2004119&lang=en&doclang=en](http://www.consilium.europa.eu/cms3_Applications/applications/Accords/details.asp?cmsid=297&id=2004119&lang=en&doclang=en).

33. Gli Stati membri hanno inoltre riferito sull'attuazione della raccomandazione sulla sospensione della riscossione dell'imposta inserita nel codice di condotta adottato nel 2004. Alla fine di marzo 2009 tutti gli Stati membri avevano comunicato che tale sospensione era possibile o lo sarebbe stata. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'allegato IX della relazione del FCTP sull'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato. In futuro questo aspetto dovrà essere oggetto di monitoraggio per verificarne l'applicazione pratica.
34. Il monitoraggio annuale effettuato per verificare il numero di casi pendenti nell'ambito della convenzione UE sull'arbitrato ha evidenziato una riduzione del numero di casi di doppia imposizione relativa ai prezzi di trasferimento aperti già da molto tempo. La Commissione ritiene questa tendenza indice di un'evoluzione positiva.
35. Dalla tabella si evince tuttavia che il numero di nuovi casi relativi ai prezzi di trasferimento è ancora in aumento e che quindi l'eliminazione della doppia imposizione in questi casi continua a richiedere un aumento delle risorse.

#### **4. PROGRAMMA DI LAVORO ATTUALE E FUTURO DEL FCTP**

36. Il programma di lavoro concordato nel 2007 comprendeva i seguenti punti: servizi intragrupo, piccole e medie imprese, accordi di contributo ai costi e monitoraggio delle misure adottate. Nel 2008 il FCTP ha iniziato a esaminare la questione dei servizi intragrupo.
37. In futuro il forum proseguirà la sua azione di monitoraggio, esaminando l'applicazione del codice di condotta alla documentazione sui prezzi di trasferimento e gli orientamenti in materia di APP. L'obiettivo perseguito è fare sì che gli Stati membri e i rappresentanti del mondo imprenditoriale presentino una relazione sull'attuazione dei diversi strumenti e sui problemi pratici che da essa derivano. Il prossimo esercizio di monitoraggio (il cui inizio è previsto nel 2009) prenderà in esame il codice di condotta sulla documentazione relativa ai prezzi di trasferimento.
38. Per quanto riguarda la convenzione sull'arbitrato, la Commissione rileva che i seguenti aspetti necessitano di ulteriori approfondimenti: la possibilità di istituire un segretariato permanente e indipendente e l'interazione tra la convenzione sull'arbitrato e l'articolo 25.5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

#### **5. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE**

39. Per quanto concerne l'operato del FCTP nel periodo marzo 2007 – marzo 2009, la Commissione ne ringrazia i membri per il loro contributo costruttivo alla formulazione di raccomandazioni pragmatiche per risolvere i problemi sul tappeto.
40. Nella sua attività di rendicontazione in materia di sanzioni e convenzione sull'arbitrato, il FCTP persegue uno degli obiettivi principali del suo mandato, facilitando una migliore attuazione della stessa convenzione. La Commissione sottolinea inoltre l'importanza degli allegati delle relazioni del FCTP, che forniscono utili informazioni sul contesto.

41. La Commissione appoggia pienamente le conclusioni e i suggerimenti contenuti nelle relazioni del FCTP sulle sanzioni e i prezzi di trasferimento e sull'interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato. Sulla base del lavoro del FCTP la Commissione ha redatto la proposta allegata di revisione del codice di condotta per la convenzione sull'arbitrato.
42. La Commissione ritiene che, una volta adottate dagli Stati membri, le raccomandazioni incluse nella proposta di revisione del codice di condotta contribuiranno a migliorare l'efficacia di tale strumento e dovrebbero consentire una soluzione più rapida delle controversie in materia di prezzi di trasferimento.
43. La Commissione invita pertanto il Consiglio a approvare la proposta di revisione del codice di condotta per la convenzione sull'arbitrato e invita gli Stati membri a recepire rapidamente le nuove raccomandazioni nelle rispettive legislazioni nazionali o norme amministrative. Gli Stati membri sono invitati inoltre a destinare risorse sufficienti alla soluzione delle controversie in materia di prezzi di trasferimento ai fini di una loro rapida composizione.
44. La Commissione rileva che il codice di condotta per la convenzione sull'arbitrato prevede una procedura di monitoraggio che ha permesso di formulare raccomandazioni su come migliorare le procedure nell'ambito di tale convenzione. La Commissione ritiene altresì che il numero di nuovi casi presentati nell'ambito della procedura della convenzione sull'arbitrato contribuisca a ridurre la doppia imposizione nel mercato interno e che ciò sia indice di una maggiore fiducia dei contribuenti in tale procedura.
45. La Commissione riconosce tuttavia che in futuro potranno essere necessarie revisioni e aggiornamenti del codice di condotta alla luce dell'esperienza maturata e continuerà a monitorare il funzionamento della convenzione sull'arbitrato allo scopo di proporre le necessarie migliorie e, in particolare, i dati sulla risoluzione dei casi e gli sviluppi internazionali in materia di composizione delle controversie mediante arbitrato.
46. Per quanto riguarda le dispute sulla sottocapitalizzazione, la Commissione ritiene che, nella misura in cui la convenzione sull'arbitrato fa riferimento agli utili derivanti da relazioni commerciali e finanziarie senza cercare di stabilire una differenza tra diversi tipi di utili, tutti gli aspetti delle rettifiche relative alla sottocapitalizzazione sono contemplati dalla convenzione sull'arbitrato. Se da un lato la Commissione riconosce l'importanza dell'accordo in virtù del quale i tassi di interesse rientrano nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato, sottolinea dall'altro che le interpretazioni divergenti sul fatto che gli importi dei prestiti rientrino o no nel campo di applicazione della convenzione determina incertezza, oneri più elevati di conformità e una possibile doppia imposizione. Gli Stati membri sono invitati pertanto a prendere in considerazione la possibilità di ammettere alla procedura della convenzione sull'arbitrato gli aspetti sopramenzionati delle controversie in materia di sottocapitalizzazione allo scopo di evitare la doppia imposizione.
47. Gli Stati membri sono altresì invitati a modificare le rispettive dichiarazioni unilaterali per quanto riguarda la definizione di "sanzione grave" al fine di restringerne il campo di applicazione, tenendo conto della raccomandazione del FCTP che invita a comminare le sanzioni gravi solo in casi eccezionali quali le frodi.

48. Gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sulle misure adottate per applicare il codice di condotta riveduto e sul suo funzionamento pratico. Sulla base di tali relazioni, la Commissione procederà periodicamente al riesame del codice di condotta.

## ALLEGATO

### **PROGETTO DI CODICE DI CONDOTTA RIVISTO PER L'EFFETTIVA ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN CASO DI RETTIFICA DEGLI UTILI DI IMPRESSE ASSOCIATE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTA la Convenzione del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate ("Convenzione sull'arbitrato"),

RICONOSCENDO la necessità per gli Stati membri e i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,

PRENDENDO ATTO della comunicazione XXX della Commissione relativa all'operato del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel periodo marzo 2007 – marzo 2009 basata sulle relazioni del FCTP in materia di sanzioni e prezzi di trasferimento e di interpretazione di alcune disposizioni della convenzione sull'arbitrato,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non deve ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

APPROVANDO le conclusioni della relazione del FCTP sulle sanzioni,

ADOTTANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA RIVEDUTO:

**Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riveduto riguarda l'attuazione della convenzione sull'arbitrato e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.**

#### **1. Campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato**

##### **1.1 Casi di prezzi di trasferimento triangolari nella UE**

a) Ai fini del presente codice si intende per caso triangolare nella UE quello in cui, nella prima fase della procedura della convenzione sull'arbitrato, due autorità competenti della UE non riescono a risolvere pienamente i casi di doppia imposizione derivanti da un problema di prezzo di trasferimento applicando il principio di piena concorrenza poiché un'impresa associata situata in un altro o in altri Stati membri e identificata da entrambe le autorità competenti UE (grazie a un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi

fattuali correlati), ha esercitato un'influenza significativa nel determinare una situazione contraria al principio di piena concorrenza, concretizzatasi in una serie di transazioni o relazioni commerciali/finanziarie ed è riconosciuta come tale dal contribuente oggetto della doppia imposizione che ha richiesto l'applicazione delle disposizioni della convenzione sull'arbitrato.

b) L'ambito di applicazione della convenzione sull'arbitrato si estende a tutte le transazioni UE nei casi triangolari tra Stati membri.

## **1.2 Sottocapitalizzazione**

La convenzione sull'arbitrato fa riferimento in modo chiaro agli utili derivanti da relazioni commerciali e finanziarie ma non cerca di stabilire una differenza tra specifici tipi di utili. Pertanto le rettifiche degli utili derivanti da relazioni finanziarie, compresi i prestiti e le relative condizioni, e basate sul principio della piena concorrenza devono essere considerate nel campo di applicazione della convenzione sull'arbitrato.

## **2. Ammissibilità di un caso**

Sulla base dell'articolo 18 della convenzione sull'arbitrato si raccomanda agli Stati membri di considerare che un caso sia ammissibile a titolo della convenzione sull'arbitrato se la richiesta è presentata nei termini previsti dopo l'entrata in vigore dell'atto di adesione di nuovi Stati membri alla convenzione, anche se la rettifica riguarda esercizi finanziari precedenti.

## **3. Sanzioni gravi**

Poiché l'articolo 8, paragrafo 1, prevede la possibilità di rifiutare il ricorso alla convenzione di arbitrato qualora siano comminate sanzioni gravi, e tenendo conto dell'esperienza pratica acquisita dal 1995 a oggi, si raccomanda agli Stati membri di chiarire o modificare le rispettive dichiarazioni unilaterali di cui all'allegato della convenzione sull'arbitrato per sancire con maggiore chiarezza il fatto che sanzioni gravi dovrebbero essere comminate soltanto in casi eccezionali quali le frodi.

## **4. Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione sull'arbitrato)**

Si considera decorrenza del periodo di tre anni la data del "primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o potrebbe comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, per esempio a causa di un adeguamento dei prezzi di trasferimento".

Per quanto riguarda i casi presentati in merito ai prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare questa definizione anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25.1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni sulla doppia imposizione tra Stati membri UE.

## **5. Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sull'arbitrato)**

- (i) Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sull'arbitrato, un caso si considera presentato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:
  - a) identificazione (nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale) dell'impresa dello Stato contraente che presenta la domanda e delle altre parti interessate alle operazioni in questione;
  - b) informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze da prendere in considerazione (compresi i dettagli relativi alle relazioni tra la società e le altre parti interessate alle operazioni in questione);
  - c) indicazione dei periodi di imposta in questione;
  - d) copie degli avvisi di accertamento fiscale, della relazione di audit fiscale o del documento equivalente che hanno comportato la presunta doppia imposizione;
  - e) informazioni particolareggiate sulle procedure relative alle cause a ai ricorsi avviati dall'impresa o dalle altre parti interessate alle operazioni in questione e eventuali sentenze del tribunale relative al caso;
  - f) una relazione in cui la società illustra i motivi per cui ritiene che i principi definiti all'articolo 4 della Convenzione sull'arbitrato non siano stati rispettati;
  - g) l'impegno da parte della società a rispondere il più rapidamente possibile e nel modo più esauriente a tutte le richieste ragionevoli e appropriate formulate da un'autorità competente e a mettere a sua disposizione la documentazione necessaria; nonché
  - h) eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente.
  
- (ii) Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:
  - a) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè di una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul reddito supplementare, o di una misura equivalente;
  - b) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, punto i).

## **6. Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato**

### **6.1 Disposizioni generali**

- a) Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della piena concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per singoli Stati contraenti.
- b) I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della complessità del caso in questione.
- c) Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario, l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente.
- d) Tenendo conto delle disposizioni del presente codice, l'accordo deve essere raggiunto entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 5, punto ii) del presente codice. Si riconosce tuttavia che in alcune situazioni (ad esempio, soluzione imminente del caso, transazioni particolarmente complesse o casi triangolari) può essere opportuno applicare l'articolo 7, paragrafo 4 (sulla proroga dei termini ultimi) per accordare una breve proroga.
- e) La procedura amichevole non deve imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di conformità non dovuti o eccessivi.

### **6.2 Casi di prezzi di trasferimento triangolari nella UE**

- a) Non appena le autorità competenti degli Stati contraenti hanno convenuto che il caso in esame va considerato un caso triangolare UE, devono invitare immediatamente le altre autorità competenti della UE a partecipare alle procedure e alle discussioni in veste di osservatori o parti attive e decidere congiuntamente l'approccio più indicato. Di conseguenza tutte le informazioni dovrebbero essere condivise con le altre autorità competenti della UE mediante, ad esempio, scambi di informazioni. Le altre autorità competenti dovrebbero essere invitate a riconoscere l'effettivo o possibile coinvolgimento dei "loro" contribuenti.
- b) Le autorità competenti chiamate a risolvere problemi di doppia imposizione derivanti da casi triangolari UE nell'ambito della convenzione sull'arbitrato possono utilizzare uno dei seguenti approcci:
  - 1. l'autorità competente può optare per un approccio multilaterale (partecipazione piena e immediata di tutte le autorità competenti interessate); oppure
  - 2. le autorità competenti possono decidere di avviare una procedura bilaterale in cui le due parti sono le autorità competenti che hanno identificato (grazie a un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi fattuali correlati) un'impresa associata situata in un altro Stato membro che ha esercitato un'influenza significativa nel determinare una situazione contraria al principio di piena concorrenza,



concretizzatasi in una serie di transazioni o relazioni commerciali/finanziarie, e invitare le altre autorità competenti della UE a partecipare in qualità di osservatori alle discussioni della procedura amichevole; oppure

3. le autorità competenti possono decidere di avviare più di una procedura bilaterale in parallelo, invitando le altre autorità competenti della UE a partecipare in qualità di osservatori alle rispettive discussioni della procedura amichevole.

Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare la procedura multilaterale per risolvere i casi di doppia imposizione in oggetto. Tale procedura dovrebbe essere comunque sempre approvata da tutte le autorità competenti sulla base dei fatti specifici e delle circostanze del caso. Se non è possibile adottare l'approccio multilaterale e sono avviate due (o più) procedure parallele bilaterali, tutte le autorità competenti interessate dovrebbero partecipare alla prima fase della procedura della convenzione sull'arbitrato o come Stati contraenti all'inizio dell'applicazione della convenzione sull'arbitrato oppure in qualità di osservatori.

- c) Lo status di osservatore può essere trasformato in quello di parte in causa a seconda dell'andamento delle discussioni e delle prove presentate. La o le autorità competenti che vogliono partecipare alla seconda fase (arbitrato) devono divenire parti in causa.

Il fatto che l'altra o le altre autorità competenti della UE mantengano solo lo status di osservatori durante tutto il corso delle discussioni non ha alcuna conseguenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla convenzione di arbitrato (ad es., questioni di tempo e procedurali).

L'altra o le altre autorità competenti non sono vincolate all'esito finale della procedura della convenzione sull'arbitrato per il fatto di avervi preso parte in qualità di osservatori.

Nel corso della procedura qualsiasi scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto dei normali requisiti e procedure legali e amministrativi.

- d) I contribuenti sono tenuti a comunicare sollecitamente alle amministrazioni fiscali interessate che una o più parti in uno o più altri Stati membri potrebbero essere coinvolte nel caso. Tale notifica deve essere seguita a tempo debito dalla presentazione di tutti i fatti pertinenti e dei giustificativi. Questo approccio garantirà non solo una soluzione più rapida del caso ma permetterà anche di evitare che i problemi di doppia imposizione possano non essere risolti a causa dell'esistenza di termini procedurali diversi negli Stati membri.

### **6.3 Funzionamento pratico e trasparenza**

- a) Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti di lavoro, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto

equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale (o multilaterale).

- b) Durante lo svolgimento della procedura l'autorità competente informa la società che richiede la procedura amichevole su tutti gli sviluppi significativi che la riguardano.
- c) È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato contraente.
- d) L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati allegando copia della domanda del contribuente.
- e) Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 5, punto i), l'autorità competente, entro due mesi dal ricevimento della domanda, invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie.
- f) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda alla società richiedente in uno dei modi seguenti:
  - (i) se l'autorità competente non ritiene che gli utili della società siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di una società di un altro Stato contraente, informa la società dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni;
  - (ii) se la domanda appare fondata e si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa e procede il più rapidamente possibile agli adeguamenti o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato;
  - (iii) se la domanda appare fondata ma non si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa la società che cercherà di risolvere il caso ricorrendo alla procedura amichevole con l'autorità competente di ogni eventuale altro Stato contraente interessato.
- g) Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente avvia una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato contraente della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 5, punto i) del presente codice. Nel contempo, informa la persona che ha chiesto l'applicazione della convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre all'autorità competente dell'altro Stato contraente e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sull'arbitrato.

#### **6.4 Scambio dei documenti di lavoro**

- a) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, ossia dove si è giunti ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul reddito o ad una misura equivalente, la quale prevede una rettifica che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della convenzione sull'arbitrato, invii alle autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati al caso un documento che illustra la sua posizione e in cui figurano:
- (i) la descrizione del caso fornita dal richiedente;
  - (ii) il suo parere in merito, per esempio perché si ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione;
  - (iii) le misure da adottare per eliminare la doppia imposizione con un'illustrazione dettagliata della proposta.
- b) Il documento contiene un'esauriente giustificazione della valutazione fiscale o dell'adeguamento ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per l'adeguamento.
- c) Tale documento è inviato a tutte le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:
- i) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul reddito supplementare, o di una misura equivalente;
  - ii) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, punto i).
- d) Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti, o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento che illustra la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre sei mesi dal ricevimento del documento.
- e) La risposta sarà fornita in uno dei due modi seguenti:
- (i) se ritiene che si sia verificata o possa verificarsi una doppia imposizione, e concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente informa l'altra autorità competente e procede alle rettifiche o consente lo sgravio il più rapidamente possibile;
  - (ii) se non ritiene che ci sia stata, o che possa esserci una doppia imposizione, o non concorda con la soluzione proposta nel documento,

l'autorità competente trasmette all'altra autorità competente una risposta in cui espone le proprie ragioni e propone un calendario indicativo per l'esame del caso, tenendo conto della sua complessità. Eventualmente, la proposta include una data per i confronti diretti, che dovrebbero tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla data posteriore fra:

- aa) la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul reddito supplementare, o di una misura equivalente;
  - bb) la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, punto i).
- f) Gli Stati contraenti si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta sia possibile. A tale riguardo, gli Stati contraenti dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare le procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi giustifichi tali riunioni).

## **6.5 Convenzioni sulla doppia imposizione tra Stati membri**

Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1-3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del modello di convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio dell'OCSE, attuato nelle convenzioni sulla doppia imposizione tra Stati membri.

## **7. Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato**

### **7.1 Elenco delle personalità indipendenti**

- a) Gli Stati contraenti si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali cambiamenti nell'elenco.
- b) All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, gli Stati contraenti allegano un curriculum vitae che illustra, tra l'altro, l'esperienza maturata da dette personalità in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento.
- c) Gli Stati contraenti possono inoltre indicare sul loro elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette presidente.
- d) Il Segretario generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati contraenti di confermare i nomi delle personalità indipendenti e/o di comunicare i nomi dei loro sostituti.

- e) L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito Web del Consiglio.
- f) Le personalità indipendenti non devono necessariamente essere cittadini o residenti dello Stato che li ha designati ma devono essere cittadini di uno Stato parte contraente della convenzione sull'arbitrato e risiedere nel territorio al quale si applica la convenzione.
- g) Si raccomanda alle autorità competenti di redigere una dichiarazione concordata di accettazione e una dichiarazione di indipendenza per il caso in esame che devono essere firmate dalle personalità indipendenti selezionate.

## **7.2 Costituzione della commissione consultiva**

- a) Salvo diverso accordo tra gli Stati contraenti interessati, lo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul reddito supplementare, o la misura equivalente che comporta, o potrebbe comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e ne organizza le riunioni, d'intesa con l'altro o gli altri Stati contraenti.
- b) Le autorità competenti dovrebbero costituire la commissione consultiva entro sei mesi dalla conclusione del periodo di cui all'articolo 7 della convenzione sull'arbitrato. Se un'autorità competente non procede alla costituzione della commissione consultiva, un'altra autorità competente interessata può assumere l'iniziativa in tal senso.
- c) La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti. Nei casi triangolari, qualora la commissione consultiva debba essere costituita nell'ambito dell'approccio multilaterale, gli Stati contraenti devono richiamarsi all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione sull'arbitrato, adottando se necessario norme procedurali supplementari per garantire che la commissione consultiva, compreso il presidente, possa adottare un parere a maggioranza semplice dei suoi membri.
- d) La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato contraente che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo degli Stati contraenti interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della convenzione sull'arbitrato, i membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto.
- e) Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti interessati.
- f) Gli Stati contraenti mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le

informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole.

### **7.3 Funzionamento della commissione consultiva**

- a) Si considera che un caso sia stato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7.2, lettera f).
- b) I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati contraenti interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva.
- c) La commissione consultiva può chiedere a una Parte di presentare una traduzione delle dichiarazioni o dei documenti nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori.
- d) Pur nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della convenzione sull'arbitrato, la commissione consultiva può chiedere agli Stati contraenti, in particolare allo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul reddito supplementare, o una misura equivalente che ha comportato o che potrebbe comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva.
- e) I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, che sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e le retribuzioni e le spese delle personalità indipendenti.
- f) A meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente:
  - i) il rimborso delle spese delle personalità indipendenti è limitato al rimborso previsto solitamente per i funzionari di grado elevato dello Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva;
  - ii) le retribuzioni delle personalità indipendenti sono fissate a 1000 euro a persona e per giorno di riunione della commissione consultiva, e il presidente riceve una retribuzione superiore del 10% a quella prevista per le altre personalità indipendenti.
- g) Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente.

### **7.4 Parere della commissione consultiva**

Gli Stati contraenti desiderano che nel parere figurino:

- a) i nomi dei membri della commissione consultiva;
- b) la domanda; la domanda contiene;
  - i nomi e gli indirizzi delle imprese interessate;
  - le autorità competenti interessate;
  - una descrizione dei fatti e delle circostanze della controversia;
  - una dichiarazione chiara in merito a quanto è richiesto;
- c) una sintesi della procedura;
- d) le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere;
- e) il parere;
- f) il luogo in cui è emesso il parere;
- g) la data in cui è emesso il parere;
- h) le firme dei membri della commissione consultiva.

La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:

- i) Una volta presa la decisione, l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle società interessate.
- ii) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per rendere pubblici integralmente il parere e la decisione. Possono altresì decidere di rendere pubblici il parere e la decisione senza citare i nomi delle imprese interessate e senza fornire particolari che potrebbero rivelare l'identità di tali imprese. In ambedue i casi è richiesto l'accordo delle imprese e prima di ogni pubblicazione le imprese interessate devono aver comunicato per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla pubblicazione del parere e della decisione.
- iii) Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali (o più nell'eventualità di casi triangolari), una da inviare a tutte le autorità competenti degli Stati contraenti interessati e una da trasmettere al Segretariato generale del Consiglio per l'archiviazione. Se vi è l'accordo per la pubblicazione del parere quest'ultimo è reso pubblico sul sito web della Commissione, nella lingua o nelle lingue originali.

#### **8. Riscossione dell'imposta e interessi dovuti durante le procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere**

- a) Si raccomanda agli Stati membri di prendere le misure necessarie per fare in modo che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure

per la soluzione delle controversie transfrontaliere avviate nel quadro della convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese impegnate in queste procedure, alle stesse condizioni previste per una procedura interna di causa/ricorso, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere nel quadro delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri.

- b) Considerando che nel corso dei negoziati sulle procedure amichevoli i contribuenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di metodologie differenti in relazione a pagamenti e rimborsi di interessi nel periodo necessario per completare la procedura amichevole, si raccomanda agli Stati membri di applicare uno dei seguenti approcci:
- l'imposta è recuperata e rimborsata senza interessi; oppure
  - l'imposta è recuperata e rimborsata con i relativi interessi; oppure
  - per quanto riguarda la riscossione o il rimborso degli interessi (eventualmente nel corso della procedura amichevole) ogni caso deve essere valutato nel merito.

#### **9. Adesione di nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato**

Gli Stati membri cercheranno di firmare e ratificare la convenzione di adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dalla loro adesione all'UE.

#### **10. Disposizioni finali**

Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del codice, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sul suo funzionamento pratico. In base a queste relazioni, la Commissione ha l'intenzione di riferire al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del codice.